

**ACCORDO GOVERNO – ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PUBBLICO IMPIEGO,
PER IL BIENNIO 2011 - 2012**

SAN MARINO, li 14 GIU. 2012

Visto per copia conforme

p. Il Dirigente della Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato
(Dott.ssa Maria Teresa Giacobbi)

Premessa

Il presente accordo si inserisce in un momento particolare per la Repubblica e la Pubblica Amministrazione: da un lato sono state avviate riforme strutturali non solo nella PA, ma anche in ambito economico, finanziario, fiscale, previdenziale e di riconoscimento dei diritti dei cittadini; dall'altro il paese sta vivendo difficoltà che si ripercuotono sull'occupazione, sul potere di acquisto delle retribuzioni e sul bilancio pubblico.

Le parti si danno reciproco atto dell'impegno e dei risultati conseguiti per tenere conto, in ogni intervento promosso ed attuato nella PA, della situazione da un lato del bilancio pubblico e, dall'altro, del comparto economico-occupazionale, nella consapevolezza che premessa imprescindibile per l'adozione degli interventi sulla P.A. e sul rapporto di pubblico impiego sia la loro sostenibilità sul piano finanziario, politico e sociale e la loro capacità di risposta alle legittime aspettative dei cittadini e delle imprese verso il comparto pubblico.

In virtù di tale consapevolezza, le parti hanno ritenuto doveroso considerare la coincidenza temporale delle trattative inerenti i rinnovi contrattuali nel settore privato e nel settore pubblico per favorire, dai rispettivi ruoli, la conclusione delle vertenze che coinvolgono il mondo del lavoro e poter meglio contribuire alle strategie per lo sviluppo e le riforme.

**Titolo I
Scadenze contrattuali**

1. In merito alla scadenza della parte retributiva del contratto collettivo del pubblico impiego in data 31.12.2010, ed in merito alla prossima scadenza del contratto collettivo del pubblico impiego prevista per il 31.12.2012, le parti concordano quanto segue.

**Titolo II
Parte normativa**

2. Part-time e flessibilità d'orario

2.1 Visto l'art.78 della Legge 194/2010;

Spazi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Visto per copia conforme

Il Dirigente della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato

p.
Dott.ssa Maria Teresa Giacobbi

visto l'Accordo P.A.-OO.SS. del 24/11/2005 sul part-time per motivi personali ratificato dal Consiglio Grande e Generale in data 14/12/2005 ed a parziale modifica dello stesso;

in riferimento al part-time per motivi personali di cui alla Legge n.138/1989 e alle disposizioni introdotte con detto Accordo, relative al limite di 5 anni continuativi per la durata, al limite di due periodi nella carriera e al limite di 5 anni di intervallo fra i due periodi consentiti;

nella logica di ampliare il ricorso al part-time, anche ai fini di ridurre il costo complessivo del personale e di aumentare la produttività ampliando anche al pomeriggio gli orari di apertura al pubblico;

- a) è stabilita la durata massima di part-time di 5 anni continuativi. Nei confronti di chi avrà usufruito di tale periodo massimo continuativo o periodo inferiore, sarà possibile continuare o nuovamente accedere al part-time qualora vi sia il parere favorevole vincolante della Direzione dell'Ufficio, nel caso in cui la limitazione dell'orario sia compatibile con l'organizzazione del lavoro, e non vi sia altro personale della UO che ne abbia fatto richiesta con superamento del limite percentuale massimo del 10%. In tal caso, avrà precedenza il dipendente che ne ha beneficiato in misura minore. Tale verifica dovrà esser effettuata annualmente, ad ogni rinnovo della richiesta;
- b) è superato il limite dei due periodi massimi nella carriera;
- c) è superato il limite dei cinque anni fra i periodi consentiti;
- d) in via sperimentale per la durata di due anni, salvo proroghe, al fine di verificarne l'incidenza sull'organizzazione del lavoro e fermo restando quanto previsto al punto 2 dell'accordo del 24 novembre 2005, è possibile il part-time oltre che per 18 e 24 ore settimanali come già previsto, anche per 30 ore settimanali; il dipendente che svolge il servizio ad orario part-time è comunque tenuto a svolgere il servizio sulla base delle esigenze della UO di assegnazione e pertanto anche nelle fasce orarie pomeridiane;
- e) resta salvo quant'altro previsto nell'Accordo del 25 novembre 2005 e non modificato da quanto stabilito ai precedenti punti a), b) e c);
- f) le parti si impegnano a verificare la fattibilità dell'applicazione del part-time verticale in relazione ai settori e servizi;
- g) le parti concordano sull'adozione di strategie per ridurre le spese per lo straordinario e per agevolare la fruibilità dei servizi all'utenza attraverso la flessibilità e la riorganizzazione delle modalità di lavoro. A tal proposito, le parti si rendono reciprocamente disponibili ad individuare nuove articolazioni dell'orario di servizio che si rivelassero necessarie ed utili.

3 Presenze in servizio: regole e rilevazioni

3.1 Tenuto conto dell'avvio della nuova procedura rilevazione presenze denominata "PASS", che vede il dipendente direttamente coinvolto nella gestione informatizzata del proprio foglio presenze - "cartellino orario" ed una maggiore

[Handwritten signatures and initials]

Lu.T.
2

responsabilizzazione dei dirigenti anche alla luce delle competenze di cui alla Legge 108/2009;

considerato che la relativa fase di sperimentazione, è stata avviata gradualmente coinvolgendo uffici pilota in relazione alle diverse tipologie orarie;


considerato che è stata definitivamente testata la procedura, fatti salvi ulteriori interventi che si rendessero necessari per la particolarità dei servizi e che entro il 2012 sarà attivata in tutti gli uffici già soggetti alla attuale procedura; tenuto conto che in seguito sarà attivato uno studio di fattibilità affinché la nuova procedura sia utilizzata anche da parte di uffici e servizi che impiegano altre modalità di rilevazione presenze (es. cinema/teatri, musei/monumenti, direzioni scolastiche/plessi scolastici); le parti si impegnano ad avviare subito riunioni al tavolo tecnico allo scopo di semplificare le regole che disciplinano la materia per ridurre la casistica da trattare con la procedura e per evitare distorsioni applicative, richiamando al dovere e al significato del rispetto degli orari di servizio i quali prima di tutto devono essere orientati all'utenza e alla funzionalità delle UO. Ciò anche nell'ottica di garantire l'appropriato utilizzo degli istituti normativi legati all'orario di servizio.


3.2 Tenuto conto delle peculiarità dell'organizzazione dei diversi servizi ed alla luce delle economie che le parti ritengono possibili intervenendo sulla sola organizzazione degli orari di servizio, è dato mandato ai Capi del Personale della PA e degli enti del settore pubblico allargato e ai Dirigenti a tale scopo investiti, di effettuare la ricognizione e la revisione degli orari di servizio in modo che in particolare nell'ISS sia limitato il ricorso allo straordinario, che in tutti i servizi l'orario di lavoro e le eventuali sovrapposizioni orarie siano confacenti all'organizzazione del servizio e all'erogazione delle prestazioni all'utenza. Al medesimo scopo di garantire l'efficienza dei servizi e delle prestazioni ai pazienti, il Comitato Esecutivo dell'ISS è tenuto ad applicare anche al personale sanitario medico i vincoli ed i controlli sull'orario di ingresso ed uscita previsti per tutto il personale. Le OOSS sono impegnate a collaborare e a supportare, ove necessario, i progressi in tale ambito al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse e di migliorare l'erogazione delle prestazioni.

4. Ampliamento degli orari di sportello/servizio

4.1 Le parti concordano di avviare la sperimentazione di nuovi modelli orari per ampliare la fascia di apertura degli sportelli/servizi al pubblico, e per articolare gli orari in modo che siano più confacenti alle esigenze dell'utenza, anche prevedendo rientri pomeridiani alternati, senza ricorrere ad aumento di personale e allo straordinario. La sperimentazione partirà da quelle UO che possono contare su un numero di dipendenti sufficiente alla rotazione.

5. Soppressione di alcune festività

5.1 Le parti concordano sulla soppressione di alcune festività nei termini che saranno stabiliti a livello generale. Tale soppressione è compensata con giorni di congedo ordinario.

6. Numero massimo dei periodi di Congedo Ordinario

6.1 Le parti concordano di elevare il numero massimo dei periodi di ferie, da usufruire in tempi e modi compatibili con le esigenze del servizio. Pertanto, dall'anno 2013, è ammessa la suddivisione del congedo ordinario in periodi fino al massimo di sei all'anno, fermo restando il numero dei giorni di congedo ordinario previsti dalle norme vigenti e le disposizioni di cui al successivo punto 16.1. La programmazione dei periodi di godimento dovrà avvenire entro il mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Il relativo piano ferie dovrà essere concordato, presentato ed approvato entro il mese di febbraio di ogni anno. Il rinvio dei congedi ordinari dovrà limitarsi alle reali necessità di servizio secondo le regole già vigenti.

7. Ampliamento dell'accesso all'aspettativa per motivi di famiglia o personali

7.1 Dal 1° gennaio 2013, l'art.45 della Legge Organica 22 dicembre 1972, n.41 e l'art. 9 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 e l'art.70 della Legge 21 dicembre 2009 n.168 sono modificati ed integrati come segue:

- a) durante la carriera del dipendente, a ruolo o a tempo indeterminato in posizioni regolate dal rapporto di pubblico impiego e dal CPV, non possono essere superati complessivamente 3 anni di aspettativa e per un massimo di 1 anno nel triennio;
- b) è data facoltà al dipendente con almeno sei anni di servizio di usufruire per una sola volta nella carriera di due anni consecutivi di aspettativa;
- c) gli anni di aspettativa possono essere frazionati per un periodo minimo di mesi sei.
- d) la frazione, può essere ridotta purché questo non comporti l'utilizzo della sostituzione e non arrechi pregiudizio alla funzionalità del servizio.

7.2 Resta ferma la possibilità di usufruire di periodi inferiori ai sei mesi per gravi motivi familiari, purché debitamente documentati nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

8. Garanzia dei diritti legati alla maternità nell'assegnazione di incarichi

8.1 Le parti, allo scopo di ampliare le garanzie, nell'ambito dell'assegnazione degli incarichi, dei diritti legati alla maternità, convengono di integrare il primo comma dell'art.2 della Legge 137/2003 in modo da consentire alla donna di mantenere la titolarità dell'incarico conferitole ai sensi del medesimo comma per il periodo di astensione obbligatoria, fino ai novanta giorni successivi alla data del parto, fermo restando il periodo massimo di astensione previsto.

9. Continuità degli incarichi

[Area con firme e note manoscritte]

MT. / *[firma]*

[firme: AA, AA, AA, AA, AA, AA]

RH 4 *[firma]*

- 9.1 Le parti convengono sull'estensione dell'applicazione della continuità degli incarichi di cui al comma 5 dell'art. 73 della legge 194/2010 anche qualora cambi la motivazione degli stessi ed il posto, da temporaneamente vacante, diventi definitivamente vacante.
- 9.2 La DGFP, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art.73, è tenuta a proporre alle OO.SS. la regolamentazione ed applicazione di tale disposizione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa, non disperdere le professionalità acquisite e contrastare la formazione del precariato, tenuto conto delle regole sulle assegnazioni e sulla periodicità del fabbisogno e comunque non oltre l'espletamento delle procedure di concorso. In relazione a ciò, vanno verificate le procedure per il reperimento del personale dalle pubbliche graduatorie in modo da garantirne l'imparzialità.

10 Prestazioni minime essenziali

- 10.1 Le parti riconoscono il superiore dovere di garantire in ogni momento i servizi pubblici essenziali a tutela dei diritti fondamentali della persona e del funzionamento delle istituzioni. Convengono, pertanto, sull'opportunità di individuare le prestazioni minime da erogare in modo da predisporre quanto necessario alla pianificazione ed organizzazione dei servizi preposti all'erogazione di tali prestazioni, con particolare riguardo ad emergenze ed eventi che comportino la chiusura parziale o totale di uffici e servizi pubblici o la riduzione nell'erogazione delle prestazioni, o comunque l'astensione dal lavoro dei dipendenti.
- 10.2 Devono essere garantite le prestazioni minime indispensabili da erogare da parte dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione. Le prestazioni minime individuate sono dovute indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.
- 10.3 Le amministrazioni competenti sono tenute a individuare le prestazioni minime dei servizi essenziali anche in relazione ai diversi casi che si possono presentare, previo confronto con le OOSS.
- 10.4. Le prestazioni minime individuate sono dovute indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

11. Regolamentazione del diritto di sciopero

- 11.1 Le parti si danno reciproco atto che, pur in mancanza di specifica e completa regolamentazione della materia, l'astensione dal lavoro per motivi di sciopero è stata esercitata nel rispetto dei diritti sindacali, da un lato, e dei diritti fondamentali del cittadino/utente a vedersi garantita l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, dall'altro. Tuttavia, le parti convengono sull'opportunità di adottare normative aggiornate a cui fare chiaro riferimento per garantire un'idonea organizzazione dei servizi in occasione dell'astensione dal lavoro e contemperare il godimento dei diritti sindacali con il funzionamento degli Organi dello Stato e l'erogazione delle prestazioni minime essenziali.

Spacci

C.T.

mt.

Ru⁵ a

lunni

11.2 Le parti, pertanto, concordano sulle seguenti regole da applicare al personale comunque alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato a qualunque titolo ed a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.

11.3 Il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle seguenti misure:

- a) obbligo di preavviso minimo non inferiore a 72 ore precedenti lo svolgimento programmato e, in caso di servizi pubblici essenziali, con almeno cinque giorni di anticipo;
- b) obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione dal lavoro alle amministrazioni competenti per l'erogazione del servizio;
- c) obbligo delle amministrazioni competenti di individuare le prestazioni minime garantite in quanto essenziali ed indispensabili, anche in relazione alla durata e alle modalità dello sciopero;
- d) obbligo delle amministrazioni competenti di dare comunicazione dello sciopero agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero medesimo, indicando i servizi garantiti nonché i modi e i tempi di erogazione di detti servizi nel corso dello sciopero e dei tempi e modi della loro riattivazione al termine dello stesso.

11.4 Sono in ogni caso da garantire le prestazioni minime indispensabili ai sensi del precedente paragrafo 10.

12. Monte ore Permessi Sindacali

12.1 Allo scopo di aggiornare le disposizioni inerenti i diritti sindacali relativi al monte ore dei permessi garantito alle OOSS legalmente riconosciute, le parti concordano di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all'Allegato H della vigente Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41.

12.2 Il primo ed il secondo comma dell'art.1 sono così sostituiti:

"E' data facoltà a ciascuna Organizzazione Sindacale riconosciuta di costituire rappresentanze sindacali presso tutti gli uffici, o settori staccati di uffici, nella misura massima di un rappresentante ogni 20 dipendenti". "Se il numero dei dipendenti occupati nell'ufficio è inferiore a 20 la rappresentanza sindacale può essere ugualmente costituita".

12.3 Il primo comma dell'art.4 è così sostituito:

"I rappresentanti sindacali hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti nella misura di otto ore mensili. A tal fine le Organizzazioni Sindacali sono tenute a comunicare alle direzioni di cui all'art. 47 comma 1 della legge 188/2011, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco dei propri iscritti del Settore Pubblico Allargato. La richiesta dei permessi retribuiti deve pervenire, a firma dell'organizzazione sindacale cui appartiene l'interessato, al capo del personale competente e al dirigente dell'UO interessata":

- a) con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto alla data di inizio del permesso qualora lo stesso abbia durata pari od inferiore alla settimana lavorativa;

G.T.

Aut. 8 mesi

b) con almeno 15 giorni di anticipo qualora il permesso abbia durata superiore alla settimana lavorativa.

12.4 L'art.4 è integrato con il seguente quinto comma:

“Le ore di permesso utilizzate per la celebrazione dei Congressi Confederali e Federali dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute rientrano nel monte ore di cui al primo comma del presente articolo; per tali eventi possono essere usufruite le ore di permesso sindacale eventualmente non utilizzate nei due anni precedenti, esaurite le quali ciascuna organizzazione sindacale può accedere ad un monte ore straordinario non superiore a 500 ore. Tale monte ore supplementare e straordinario può essere utilizzato esclusivamente per la celebrazione dei congressi e le ore non utilizzate non possono essere vantate come credito per i successivi congressi”.

12.5 Il primo comma dell'art. 5 è così sostituito:

“I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell'Ufficio in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nel limite di 10 ore annue per le quali viene corrisposta la normale retribuzione, da ripartirsi in pari misura fra le rappresentanze sindacali delle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute”.

12.6 Il quarto comma dell'art.5 è così sostituito:

“La comunicazione con la quale viene indetta l'assemblea durante l'orario di lavoro deve pervenire al Capo del Personale competente e alla Direzione dell'Unità Operativa interessata con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla data fissata e, in caso di servizi pubblici essenziali, con almeno cinque giorni di anticipo. Tale comunicazione viene data dalle rappresentanze sindacali nel caso di Assemblee d'ufficio o servizio, dalle Confederazioni nel caso di Assemblee Generali”. Sono comunque garantite le prestazioni minime ai sensi del paragrafo 10 e ricorrono i doveri di cui ai punti 11.3 lett. c e d ed 11.4 del presente accordo.

13. Contrasto alla formazione di nuovo precariato e concorsi

13.1 Nel richiamare le disposizioni contenute nel Capo III Titolo III della Legge 188/2011, le parti oltre ad integrarle con le disposizioni di cui al presente titolo, sono impegnate ad adottare ogni strategia utile ad evitare la formazione di nuovo precariato agendo coerentemente con ogni intervento organizzativo e normativo sulla PA che possa avere influenza in questo ambito.

13.2 Le parti si impegnano a proporre e deliberare, nel pertinente ambito del Fondo Servizi Sociali, il finanziamento dei corsi per la formazione preventiva di cui all'art.67 della Legge 188/2011, sulla base di specifici progetti formativi.

13.3 Effettuate le stabilizzazioni di cui all'accordo sottoscritto insieme al presente, si procederà alla emissione dei bandi di concorso sulla base del Decreto attuativo.

13.4 Tenuto conto del carattere di specialità delle norme regolatrici del settore scuola, le parti si impegnano ad adottare entro il 2012 regole atte a prevenire la formazione di nuovo precariato nella scuola con la revisione delle disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione del personale docente ad UO del settore pubblico allargato e dei dipendenti di p.i. alla scuola, le graduatorie ed in particolare per la

[Handwritten signatures and initials]
 A. P. P. G. T. M. R. U.

maturazione dei relativi punteggi, nonché delle disposizioni che incidono sul fabbisogno di personale docente e non docente, fermo restando l'avvio delle procedure di concorso. A tal riguardo, le parti si impegnano a rivedere le modalità di reclutamento degli insegnanti.

13.5 Gli eventuali cambi di qualifica/pdr intervenuti nel corso di validità del fabbisogno, dovranno essere definiti in occasione delle assegnazioni conseguenti alla definizione del fabbisogno periodico successivo.

14. PDR e Nuovo regime normativo e retributivo

14.1 Vista la legge 188/2011, al personale che non sia di ruolo alla data di entrata in vigore della medesima legge, fatto salvo quanto previsto per la stabilizzazione dei precari di cui all'accordo Governo/OOSS in data d'oggi, è applicato il nuovo regime normativo e retributivo secondo quanto previsto dalla medesima legge e dalle norme regolatrici che dovranno attenersi ai seguenti indirizzi: la nuova retribuzione sarà associata a ciascun PDR senza indicare il livello retributivo; allo scopo di mantenere chiara la gerarchia all'interno delle UO e del settore pubblico allargato, vigenti i due regimi retributivi, sarà adottata apposita tabella delle corrispondenze; l'ammontare complessivo delle retribuzioni dovrà soddisfare le indicazioni di legge (art. 70 della Legge 188/2011 e paragrafo "altri provvedimenti" - capitolo II dell'allegato Z alla Legge 200/2011); le nuove retribuzioni potranno essere riparametrate; la percentuale di decurtazione del salario d'accesso potrà essere rivista in relazione alle diminuzioni conseguite.

14.2 Le parti sono impegnate ad avviare immediatamente il confronto sul nuovo regime retributivo e normativo allo scopo di definire le nuove retribuzioni entro settembre 2012 e di emettere il decreto delegato sui PDR entro novembre 2012.

15. Fabbisogno

15.1 Le parti concordano che il primo fabbisogno triennale per l'intero settore pubblico allargato sia determinato, entro dicembre 2012, con l'obiettivo di raggiungere un riordino ed una riduzione del numero complessivo dei dipendenti pubblici secondo le indicazioni della legge di bilancio, in modo da avviare il percorso di cui anche i successivi fabbisogno dovranno tenere conto, in considerazione degli standard quantitativi normalmente adottati dai competenti organismi internazionali, delle razionalizzazioni, delle esternalizzazioni nonché delle indicazioni di natura strutturale che saranno adottate.

16. Altre misure di risparmio immediato e nel breve periodo

16.1 In applicazione dell'art. 78, comma 2, della Legge 194/2010, e per realizzare economie e la piena parità di trattamento dei dipendenti nelle modalità di fruizione e di conteggio delle ferie, le parti stabiliscono che nei giorni di congedo ordinario non devono essere computati esclusivamente i giorni di riposo dal turno e le festività infrasettimanali:



- a) pertanto, a partire dall'anno 2013, le assenze nelle giornate di sabato e domeniche che non coincidono con il riposo dal turno sono da computare tra i giorni di congedo;
- b) a decorrere dall'applicazione di quanto sopra, è riconosciuto il seguente numero di giorni di congedo ordinario rispetto a chi lavora su 5 giorni settimanali:
- 3 giorni in più, a chi lavora a turni alternati su 5 e 6 giorni con riposi il sabato e la domenica, utilizzabili esclusivamente a copertura del sabato;
 - 5 giorni in più, a chi lavora su 6 giorni, e ai turnisti h24 che osservano il turno articolato consecutivamente su 5 giorni (con riposo in quinta giornata e che pertanto non prevede due giorni di riposo consecutivi);
- c) le parti verificheranno, entro la fine del 2013, allo scopo di eventuali interventi da applicare nell'anno successivo, il conteggio di cui alla lettera b) per accertare che sia coerente con gli obiettivi di risparmio e di equità tra i lavoratori.

16.2 Le parti sono impegnate ad individuare e realizzare, nei pertinenti ambiti (accordi, norme, contratto, organi collegiali ecc), fonti di risparmio da conseguire nel settore scuola nell'immediato e nel breve periodo. Nell'immediato concordano i seguenti interventi:

- a) a decorrere dall'a.s. 2012/2013 il compenso orario in favore dei docenti impegnati nelle commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami di Stato della Scuola Secondaria Superiore e della Scuola Media Inferiore è computato riconoscendo il 50% della paga oraria base ad inizio carriera senza salario d'accesso; inoltre, le parti concordano, in linea con quanto avvenuto nella Scuola Secondaria Superiore, sulla revisione della composizione delle Commissioni d'esame e delle modalità di svolgimento degli esami stessi nella Scuola Media Inferiore, che comporti una riduzione del costo complessivo a partire dall'anno scolastico 2012/2013;
- b) il compenso stabilito dall'Accordo PA/OO.SS. del 27 luglio 2011 e ratificato dal Congresso di Stato con Delibera n. 4 del 23 agosto 2011, a decorrere dall'a.s. 2012/2013 è ridotto nella misura del 50%;
- c) a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 l'indennità prevista per il Coordinatore di plesso della Scuola Infanzia e della Scuola Elementare, di cui al Decreto 27 aprile 1995 n.59, è erogata per 10 mensilità, ed agli insegnanti comunque distaccati (anche nei centri di documentazione, ludoteca, ecc.), si applica lo stesso trattamento orario e retributivo già applicato agli insegnanti distaccati nel settore pubblico allargato;
- d) i docenti soprannumerari saranno a disposizione delle rispettive direzioni per sostituzioni brevi anche su cattedre non pertinenti, avranno un debito orario per prestazione di servizio nei centri estivi per giungere a completare l'orario. Nel caso degli insegnanti di educazione fisica il debito orario fino a completamento dell'orario è compensato anche con il servizio di "Giochiamo allo Sport", e nel caso degli insegnanti di lingua anche con il servizio nei corsi serali per adulti.

Nel breve periodo le parti concordano di realizzare ulteriori risparmi e contestualizzarli nel prossimo rinnovo contrattuale sul seguente punto:

[Handwritten signatures and initials]

AA
 SS
 L.T.
 PH⁹

- a) riduzione del numero dei distacchi interni alla scuola di ogni ordine e grado attingendo dai centri di documentazione convenzionali, collocati presso ogni ordine scolastico, dal centro documentazione virtuale, e dal centro per il monitoraggio del sistema di istruzione e formazione, collocati presso il Dipartimento della Formazione, ludoteca ed eventuali altri servizi.

17. Riforma del sistema scolastico

- 17.1 Le parti sono impegnate ad individuare norme di riforma e revisione specifiche per il settore scuola con particolare riferimento a: aggiornamento dell'ordinamento scolastico, revisione di alcuni percorsi didattici, struttura ed organizzazione degli ordini scolastici (circostrizione/i scuola media inferiore, formazione delle classi, rapporto numerico docente/discendente, centri di documentazione e figure di sistema), nuova regolamentazione del sostegno, nuovo fabbisogno che tenga conto dei percorsi didattici già istituiti e che sia improntato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed al contenimento della spesa, ridefinizione dei distacchi del personale docente, riconsiderazione dei servizi ludico-didattico-sportivi extrascolastici.

18. Tavolo PA/OOSS di ricognizione e valutazione dei costi

- 18.1 Fino all'attuazione degli artt. 40 e 41 della Legge 188/2011 sulla Consulta e sulla Autorità per la partecipazione dell'utenza o a nuovo accordo, allo scopo di favorire la partecipazione e la consapevolezza sulle voci di spesa da parte del Pubblico Impiego, nonché a fini di trasparenza e di condivisione delle politiche di risparmio inerenti il personale e ambiti collegati, le parti sono impegnate a tenere monitorate le spese per il personale nonché per borse di studio, consulenze, appalti di servizi ed esternalizzazioni del settore pubblico allargato. Le parti inoltre sono tenute ad effettuare valutazioni sulla base dei rapporti oggettivi e degli standard applicabili anche ai servizi essenziali.
- 18.2 Le parti, quale primo atto in applicazione del comma che precede, sono impegnate ad effettuare la ricognizione dei contratti e delle varie forme di rapporti di lavoro in essere nel settore pubblico allargato, allo scopo di concordare eventuali interventi utili a favorire la funzionalità dei servizi, rispettando criteri di equità ed economicità.

Titolo III Contratto Privatistico

19. Contratto Privatistico

- 19.1 I paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in quanto compatibile, 14, 15, 17, 18, del presente accordo si applicano al Contratto Privatistico (CPV).
- 19.2 Le parti si impegnano a definire, unitamente all'adozione del nuovo regime retributivo dei PDR, il nuovo regime retributivo da applicare alle qualifiche del CPV.

M. Giacobbi

C.T.

M.T. 10

19.3 Le parti confermano che le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 della Legge 188/2011 si applicano anche a tutto il personale del CPV.

Titolo IV Aspetti retributivi

20. Rinnovo contrattuale

20.1 In relazione a quanto disposto al precedente punto 1, le parti convengono di non prevedere aumenti contrattuali per gli anni 2011-2012.

20.2 Restano fermi i punti 2) e 5) dell'Accordo PA/OOSS per il rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego, del 7 settembre 2009.

21. Indennità di reperibilità e disponibilità e riordino

21.1 Le parti, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 della legge 200/2011, sono impegnate a rivedere gli importi e le regole inerenti le indennità di reperibilità e disponibilità non regolate con norme di legge e decreto, e di riconsiderare le indennità ed i compensi disposti con accordo e/o delibera, con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzo di tali istituti, di riordinare la materia e di conseguire un risparmio.

22. Ambito di applicazione

22.1 Il presente contratto si applica, ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato: P.A., I.S.S., A.A.S.S., A.A.S.F.N., A.A.S.P., UNIVERSITA', C.O.N.S., Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, Personale inquadrato nel Contratto Privatistico, Contratto Addetti Musei e Monumenti e Parcheggi, Salvamento Piscina. Si applica inoltre al personale dell'Allegato "F" alla Legge Organica.

Letto approvato e sottoscritto in unico originale.


San Marino 13 giugno 2012/1711 d.F.R.

p. IL CONGRESSO DI STATO




(Valeria Ciavatta)


p. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI




(Giuliano Tamagnini)




(Pasquale Valentini)




(Alessio Muccioli)




(Gian Carlo Venturini)




(Marco Tura)




(Romeo Morri)




(Riccardo Stefanelli)




(Francesco Mussoni)



(Francesco Biordi)



p. (Claudio Podeschi)



(Giorgia Giacomini)

SAN MARINO, li 14 GIU. 2012

Visto per copia conforme

Il Dirigente della Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato

(Dott.ssa Maria Teresa Giacobbi)

P

